

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110 DEL 21 Dicembre 2018	
OGGETTO	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2019

L'anno 2018 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:50, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Levorato Mariachiara	P
Borghi Margherita	P	Magnanini Nicolò	A
Bruschi Fabiana	P	Mora Simone	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	P	Pernarella Mauro	P
Ghirelli Ilaria	P	Scaltriti Elisa	P
Giannuzzi Sabrina	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	A

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE** del Comune Gandellini Stefano.

Assume la presidenza dell'adunanza **Fantuzzi Marcello**, **Presidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Albarelli Marco - Nicolini Gianluca - Scaltriti Elisa.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 110 DEL 21/12/2018

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge n. 147 del 2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- la I.U.C. di cui all'art. 1, comma 639 e ss, della Legge 147/2013 è quindi un tributo unico ma tripartito in I.U.C.-I.M.U., I.U.C.-T.A.S.I. E I.U.C.-T.A.R.I. I tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.)
- i commi dal 639 a 704, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente, tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TASI;

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che ha apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013, ai commi 639-704 dell'art 1, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che disciplina l'Imposta Municipale Propria, più volte richiamato dai medesimi commi;

VISTI:

- . l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche comunali, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

PREMESSO CHE il Comune di Correggio ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2014 il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI) successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2016;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale su Baratto Amministrativo" è stato approvato il regolamento che disciplina l'istituto del "Baratto Amministrativo", ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 2014 n. 164, con decorrenza 01/01/2019;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 4 del Regolamento Comunale sul "Baratto Amministrativo" che prevede la possibilità per i contribuenti residenti singoli o associati, soggetti passivi dei tributi comunali quali: TARI, TASI e IMU, di beneficiare di agevolazioni fiscali in termini di riduzioni o esenzioni dei suddetti debiti tributari comunali, a valere dall'anno di riferimento, qualora realizzino, in forma volontaria, specifici progetti di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune di Correggio, sulla base di criteri, modalità e condizioni disciplinati nel regolamento medesimo;

VISTO l'art. 5, comma 5 del Regolamento Comunale sul "Baratto Amministrativo" che prevede un limite annuo massimo pari ad Euro 200,00 di agevolazioni tributarie riconoscibili per nucleo familiare o per coppia registrata nel registro delle unioni civili che realizza il baratto amministrativo; qualora l'agevolazione concessa superi l'importo dovuto dal contribuente per l'anno di riferimento, l'importo eccedente non darà luogo a rimborsi o a detrazioni per gli anni successivi;

VALUTATO la necessità di modificare il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) per disciplinare le agevolazioni tributarie concesse ai contribuenti per le prestazioni di pubblica utilità espletate a seguito dell'applicazione del baratto amministrativo, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni:

- introduzione del seguente articolo 7-bis - "Agevolazioni per attività poste in essere in applicazione del Baratto Amministrativo"

«1. Ai soggetti passivi residenti nel Comune di Correggio ammessi a partecipare la baratto amministrativo, così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2018 ed eventuali modifiche intervenute, che realizzano, in forma volontaria, specifici progetti di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune di Correggio a valere dall'anno di riferimento, sono riconosciute agevolazioni tributarie come disposto dall'art. 5, comma 5 del succitato regolamento sul tributo dovuto di competenza del medesimo anno.»

- modifica dell'art. 15 - Entrata in vigore del regolamento - con la sostituzione 1° gennaio 2016 con 1° gennaio 2019.

CONSIDERATO che la legge 27/12/2006 n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007) prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998;

ATTESO CHE l'approvazione in materia regolamentare rispetta al Consiglio Comunale;

RITENUTO consono, per quanto sopra esposto, provvedere alle modifiche e integrazioni dell'allegato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) nelle proposte di cui sopra;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Preso atto degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere dei revisori dei conti;

Il Presidente del Consiglio ha convenuto la trattazione congiunta dei punti n. 4, 5, 6, 7, 8 iscritti all'Ordine del Giorno e ha pertanto svolto una discussine unitaria su tutti gli argomenti dei citati punti;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

Sono intervenuti:

Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio

Simone Mora, capogruppo Correggio al centro

Martina Catellani, capogruppo Partito Democratico

Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio

Gianluca Nicolini, capogruppo Centrodestra per Correggio

Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì ti sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Simone Mora - Correggio al centro), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IUC-TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2016 nel seguente modo:

- introduzione del seguente articolo 7-bis - "Agevolazioni per attività poste in essere in applicazione del Baratto Amministrativo"

«1. Ai soggetti passivi residenti nel Comune di Correggio ammessi a partecipare la baratto amministrativo, così come disciplinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2018 ed eventuali modifiche intervenute, che realizzano, in forma volontaria, specifici progetti di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del Comune di Correggio a valere dall'anno di riferimento, sono riconosciute agevolazioni tributarie come disposto dall'art. 5, comma 5 del succitato regolamento sul tributo dovuto di competenza del medesimo anno.»

- modifica dell'art. 15 - Entrata in vigore del regolamento - con la sostituzione 1° gennaio 2014 con 1° gennaio 2019.

2) di approvare, quindi, il Regolamento con le integrazioni e modificazioni di cui al punto 1, nella versione allegata, quale parte integrante del presente atto;

3) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - T.A.S.I. sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019, mediante l'inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

4) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 01.01.2019.

SUCCESSIVAMENTE il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Mauro Pernarella - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì ti sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio; Simone Mora - Correggio al centro), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata in acconto 2019.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Fantuzzi Marcello
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)